

**PRS1**

**PROCEDURA IN PRESENZA DI MINORI**

**INDICE**

**1 - Introduzione**

**2 - Scopo e campo di applicazione**

**3 - Attività**

**3.1 - Iniziative a tutela del bambino / giovane lavoratore**

**3.2 - Verifica dell'età in fase di assunzione**

**3.3 - Azioni di rimedio**

**4 - Elenco Norme e convenzioni applicabili**

Ediz. n°	Rev. n°	Data	Descrizione	Redatto da	Verificato da	Approvato da
01	00	30/01/14	Prima emissione	RD	RD	AD
01	01	10/05/17	Adeguamento SA8000:2014	SM	SM	Dir
01	02	26/04/23	Conferma della versione prec.	SM	SM	Dir

## **1 - Introduzione**

La DIENPI non utilizza, non si è mai avvalsa e non dà sostegno all'utilizzo di lavoro infantile.

Il divieto di ricorrere al lavoro infantile è sancito nella Politica per la Responsabilità Sociale e nel Codice Etico.

DIENPI promuove anche presso i propri fornitori tale impegno, chiedendo la sottoscrizione del documento **Mod. 08 "Impegno al rispetto dei principi di Responsabilità Sociale"**.

## **2 - Scopo e campo di applicazione**

La presente procedura descrive le modalità con cui DIENPI stabilisce, documenta, mantiene attive e comunica al personale le eventuali azioni in favore di minori coinvolti in casi di:

- di lavoro infantile (minori di 16 anni)
- giovani lavoratori (età compresa tra 16 e 18 anni).

La DIENPI solitamente non assume giovani lavoratori. Tuttavia in casi eccezionali, dove il reddito prodotto dal minore può favorire l'eliminazione di casi di indigenza di un'intera famiglia, può decidere di assumere il minore alle condizioni di cui agli impegni del paragrafo 3.3 "Azioni di Rimedio" della presente procedura.

## **3 - Attività**

### **3.1 Iniziative a tutela del bambino / giovane lavoratore**

DIENPI nell'ambito delle comunicazioni verso l'esterno, evidenzia anche il rifiuto della pratica del lavoro infantile, promuovendo azioni di sensibilizzazione finalizzate allo sviluppo della cultura di tutela dei giovani sul lavoro.

### **3.2 Verifica dell'età in fase di assunzione**

In fase di assunzione, il **SM** si accerta della veridicità dei dati anagrafici, richiedendo copia dei documenti d'identità, (nel caso di cittadini non appartenenti alla Comunità Economica Europea, il permesso di soggiorno).

La registrazione di questa attività preliminare viene effettuata sul **Mod.03 Gest.As.**

### **3.3 Azioni di rimedio**

In caso di rilevazione al proprio interno di lavoratori rientranti nella definizione di Bambino e Giovane Lavoratore (vedi §4 del Manuale MRS "Definizioni"), il **SM** redige un piano di azioni dedicate al minore, al suo recupero e alla sua crescita, in base alla criticità e gravità della situazione, ivi compresa quella della famiglia da cui proviene.

Mentre in caso di minore con età inferiore a 16 anni si provvederà innanzitutto all'immediato allontanamento.

Per garantire l'individuazione delle modalità più idonee per intrattenere le relazioni con il minore e la sua famiglia, nonché dei canali più adeguati per il reinserimento nella società del minore stesso, il **SM** può avvalersi del sostegno di associazioni attive nel settore (Telefono Azzurro, Assistenti Sociali, ecc...).

Il **SM** provvederà inoltre ad individuare e reperire le risorse finanziarie necessarie all'implementazione delle azioni previste nel Piano.

Ciascun Bambino o Giovane Lavoratore verrà inserito in uno specifico percorso che preveda le attività più idonee alla sua formazione.

In particolare:

- per i minori fino a 16 anni si provvederà a garantire che venga assolto l'obbligo scolastico, promuovendo in seguito l'orientamento al mondo del lavoro.
- ai minori dai 16 ai 18 anni si offrirà una formazione professionale che ne rispecchi le attitudini professionali.

Al fine di assicurare il reale svolgimento di tale Piano e per sostenere la famiglia del minore nelle spese da sostenere per il suo svolgimento, DIENPI si impegna a:

- assicurare l'istruzione al minore (bambino o giovane lavoratore) tramite il pagamento delle tasse scolastiche, libri, trasporto per la scuola;
- assegnare al giovane lavoratore un lavoro leggero e sicuro per poche ore al giorno, assicurandosi che:
  - a) il totale dell'impegno giornaliero (comprensivo di impegno scolastico, impegno lavorativo, ore di viaggio da/per la scuola ed il luogo di lavoro) non sia superiore a 10 ore
  - b) non lavori per un tempo superiore alle 8 ore giornaliere e mai durante il turno notturno;
- verificare, per famiglie in reale difficoltà economica, la possibilità di inserire nel proprio organico un suo familiare anche per alleggerire le responsabilità del minore stesso, o in alternativa, ricercare un'occupazione per esso, mediante le associazioni di categoria, le conoscenze personali, i clienti ed i fornitori, ecc;
- non esporre giovani lavoratori a qualsiasi tipo di situazione – sia all'interno che all'esterno del luogo di lavoro – che potrebbe risultare rischiosa o nociva per la loro salute ed il loro sviluppo psico-fisico.

## **4 - Elenco Norme e convenzioni applicabili**

### **LAVORO MINORILE**

#### **Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Bambino (2 settembre 1990)**

- |  |   |
|--|---|
| <b>Convenzione ILO 138</b>                   | Età minima di ammissione al lavoro  |
| <b>Raccomandazione ILO 146</b>               | Età minima di ammissione al lavoro – Strumento applicativo della Commissione 138  |
| <b>Convenzione ILO 182</b>                   | Proibizione e immediata azione per l'eliminazione delle peggiori forme di lavoro minorile   |
| <b>Raccomandazione ILO 190</b>               | Proibizione e immediata azione per l'eliminazione delle peggiori forme di lavoro minorile – Strumento applicativo della Convenzione ILO 182 |
| <b>Convenzione sui diritti dell'Infanzia</b> | Protezione dell'Infanzia  |

### **Riferimenti nazionali**

- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Legge 17 ottobre 1967, n. 977</b>  | Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti.   |
| <b>D.Lgs 345/99</b>                   | Protezione dei giovani sul lavoro.   |
| <b>D.Lgs 262/2000</b>                 | Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs 345/99 in materia di protezione dei giovani sul lavoro.  |
| <b>D.Lgs 77/2005</b>                  | Definizione delle norme generali in merito all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'art. 4 L. 53/2003.   |
| <b>L.157/81</b>                       | Età minima di accesso al lavoro: 15 anni in generale, 13 per i lavori leggeri, 18 per i lavori pesanti (16 in casi speciali).  |
| <b>L. 176/91 Art. 28</b>              | Diritto all'educazione; Art. 32: Protezione da sfruttamento economico ed attività nocive.  |
| <b>L.148/2000</b>                     | Proibizione e immediata azione per l'eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile.   |
| <b>L. 296/2007 (Finanziaria 2007)</b> | Istruzione obbligatoria impartita per almeno 10 anni (da 6 a 16 anni) con conseguente aumento da 15 a 16 anni dell'età per l'accesso al lavoro (escluso il settore dello spettacolo e dello sport) |